

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 8 DI
CAGLIARI E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N.5 DI ORISTANO PER LO
SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CHIRURGIA
GINECOLOGICA MININVASIVA DA EFFETTUARSI PRESSO LA S.C.
GINECOLOGIA E OSTETRICIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARTINO
DI ORISTANO

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, di seguito
denominata ASL n. 8 di Cagliari, con sede legale in Cagliari,
Viale Lungomare Poetto n. 12, Codice Fiscale e P.IVA
03990560926, nella persona del Direttore Generale, Dott. Aldo
Atzori, in qualità di Legale Rappresentante,

E

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito
denominata ASL n.5 di Oristano, con sede in Oristano, via
Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA 01258180957, nella persona
della Direttrice Generale, dott.ssa Grazia Cattina, in qualità
di Legale Rappresentante,

PREMESSO CHE

- la ASL n.5 di Oristano ha necessità di avvalersi della
collaborazione della ASL n. 8 di Cagliari, finalizzata
all'esecuzione di prestazioni professionali di Chirurgia
ginecologica da svolgersi presso la S.C. Ginecologia ed
Ostetricia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano
per la ripresa dell'attività operatoria programmata di

interventi di chirurgia mini invasiva permettendo, l'incremento del numero di laparoscopie diagnostico-operative; - che la ASL n. 8 di Cagliari è disponibile a garantire le prestazioni suddette tramite l'attività di tutor svolta dal Direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1 - PREMESSA

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2 - OGGETTO

L'oggetto della Convenzione è rappresentato da prestazioni professionali di Chirurgia Ginecologica da svolgersi presso la S.C. Ginecologia ed Ostetricia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, prestazioni erogate dal dirigente medico individuato per espletare le medesime, che garantirà l'attività di tutoraggio al fine d'incrementare gli interventi endoscopici di II livello (isterectomia e laparoscopia), garantire la sicurezza delle cure in sala parto, nonché le urgenze ed emergenze ostetriche del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano.

Art.3 - MODALITA' PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dalla dirigente del Reparto della Sc di Ostetricia e Ginecologia del SS. Trinità, ai sensi e per gli effetti del

CCNL 2019/2021 della Dirigenza Medica, al di fuori

dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e

dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale

di competenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto,

sotto la propria responsabilità, la compatibilità della

prestazione lavorativa con la normativa vigente, in

particolare in materia di orario di lavoro (ore di riposo

giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della

settimana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e

della Legge 30 ottobre 2014 n.161.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito

dalle intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria

del Presidio Ospedaliero richiedente, previa autorizzazione

della Direzione Generale dell'ASL n.5 di Oristano, ed i

Direttori delle Strutture coinvolte dell'ASL 8 di Cagliari.

Art.4 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Le prestazioni di cui all'art. 2, verranno svolte a titolo

gratuito dal Direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia

dell' Ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Nessun compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà

essere vantato e preteso nei confronti della ASL n°5 per le

prestazioni oggetto della presente Convenzione.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà comunque documentata

mensilmente e validata dalla Direzione Sanitaria interessata

alla prestazione, ovvero del Presidio Ospedaliero San Martino.

Art.5 - ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, sono a totale carico dell'ASL n.5 di Oristano, in connessione con le attività che i Dirigenti Medici porranno in essere.

Art.6 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione avrà durata annuale con decorrenza dal 01/01/2026 e scadenza al 31/12/2026.

Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

Art.7 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la

normativa vigente in materia.

I Dirigenti Medici coinvolti sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo GDPR 679/2016. In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto convenzionale in oggetto, i Dirigenti Medici, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/03, sono individuati dal Direttore della SC di riferimento della ASL 5 Oristano, con relativo atto di nomina, quali soggetti Autorizzati al trattamento dei dati personali.

Art.8 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE

PREVENZIONE E CORRUZIONE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità. Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art.9 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle

vigenti norme in materia.

Art.10 - SPESE DI BOLLO

L'imposta di bollo, a carico della ASL n.5 di Oristano, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972. Auto-rizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Oristano n. 21181 del 05/05/2022.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da n.6 pagine e da n.11 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto in data

LA DIRETTRICE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

della ASL n.5 di Oristano

dell'ASL n.8 di Cagliari

Dott.ssa Grazia Cattina

Dott. Aldo Atzori